



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | <i>Presidente</i> |
| - Avv. Andrea SEGATO | <i>Giudice componente</i> |
| - Dott. Luigi CASO | <i>Giudice estensore</i> |

riunitasi in data **11 aprile 2024** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, sentito il rappresentante dell'Ufficio della Procura Federale, Procuratore Aggiunto Avv. Francesco Bevivino, assistito dal Segretario della P.F. Avv. Monica Martino, l'avv. Stefano Schiavone e l'avv. Stefano Di Salvatore, ha emesso la

DECISIONE N. 9 / S.S. 2023-2024

sul reclamo presentato dalla Procura Federale avverso la Decisione n. 10 assunta dal Tribunale Federale nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 (depositata e pubblicata il successivo 21 febbraio 2024), con la quale veniva disposta la condanna dell'Avv. Stefano Di Salvatore a tre mesi di interdizione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

PREMESSO IN FATTO

1. Con esposto del 16 novembre 2023, iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il successivo 22 novembre, il tesserato Giulio Arletti, nella qualità di Presidente dell'affiliata Rugby Viadana 1970 srl SSD, lamentava che l'avv. Stefano Di Salvatore avesse accettato la nomina a Presidente del Collegio arbitrale dell'arbitrato ex art. 52 dello Statuto federale e artt. 94 ss. del Regolamento di Giustizia tra la medesima società ed il proprio tesserato, giocatore Tomas Alfonso Zottola, violando il disposto dell'art. 95, comma 1, lett. d) e 5, del Regolamento di Giustizia della F.I.R., per aver falsamente dichiarato l'inesistenza di incompatibilità all'espletamento dell'incarico, pur essendo tesserato.

La Procura federale procedeva a deferire l'Avv. Di Salvatore chiedendo che fosse dichiarato responsabile *«per avere, in data 18 ottobre 2023, nel verbale dell'udienza di costituzione del collegio arbitrale nella controversia tra Rugby Rovigo SSD a r.l. e la Rugby Viadana 1970 SSD s.r.l., dichiarato in modo contrario al vero l'inesistenza di alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla propria indipendenza e imparzialità; che non sussiste alcun motivo di incompatibilità all'espletamento dell'incarico, nonché per avere svolto le funzioni di presidente del collegio arbitrale suddetto in difetto delle condizioni di terzietà ed imparzialità richiesto per lo svolgimento dell'incarico»* ciò in violazione dell'art. 95, comma 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia della F.I.R. e dell'art. 10 del Codice di comportamento sportivo CONI, condotta aggravata dalle circostanze di aver commesso il fatto con abuso di poteri

2

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett.).

2. Con Decisione n. 10 del 21 febbraio 2024, il Tribunale Federale:

- a) respingeva la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 24 del R.d.G.;
- b) riteneva consumata l'ipotesi di cui all'art. 95 del R.d.G. vigente come contestato nel deferimento;
- c) disattendeva la richiesta di sospensione del procedimento nonché le richieste istruttorie formulate dalla difesa;
- d) condannava l'avv. Di Salvatore alla sanzione dell'interdizione di mesi 3 ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Regolamento di Giustizia della F.I.R.

3. In data 7 marzo 2024 la Procura Federale proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale federale, eccependo:

- a) l'errata interpretazione, mancata applicazione e violazione dell'art. 24 Regolamento di Giustizia della F.I.R., quanto meno con riferimento alla qualificazione dell'elemento psicologico;
- b) l'errata quantificazione della sanzione, conseguente alla mancata applicazione della contestata aggravante.

4. Costitutosi con memoria in data 6 aprile 2024, il reclamato, dopo aver evidenziato come la norma di cui si eccepiva la violazione costituisse una recente innovazione regolamentare, di segno contrario sia alle precedenti disposizioni regolamentari F.I.R. sia a quelle similari presenti nei Regolamenti sportivi delle altre Federazioni e che la sua mancata conoscenza costituiva un mero errore posto in essere in buona fede, proponeva diverse istanze istruttorie e concludeva chiedendo:



CORTE FEDERALE D'APPELLO

a) in via preliminare, la sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.76, Regolamento di Giustizia della F.I.R., sino a definitiva decisione sul ricorso presentato dinanzi al Tribunale Federale F.I.R. in data 15 febbraio 2024, ex artt. 65, comma 1, lett. b), 68, commi 1 e 2, e 69, comma 1, Regolamento di Giustizia F.I.R., per l'annullamento della Delibera n.80/2022 del Consiglio Federale FIR - approvazione testo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Rugby - nella parte afferente la lett. d), comma 1, art. 95 - Requisiti per la nomina e doveri degli arbitri;

b) in via pregiudiziale, la verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art.76, Regolamento di Giustizia della F.I.R., della pubblicazione del nuovo Regolamento di Giustizia FIR del 19 luglio 2022, il cui file, in formato *pdf*, parrebbe pubblicato sul sito internet della FIR-Federazione Italiana Rugby in data 26 luglio 2022, per poi essere modificato in data 1° agosto 2022 e poi nuovamente modificato in data 14 marzo 2023, con ultimo aggiornamento in data 27 gennaio 2024;

c) in via principale, il rigetto delle conclusioni della Procura F.I.R. per la non coerenza dell'impianto accusatorio con la dinamica riferita alla condotta contestata al sottoscritto e, per l'effetto, l'archiviazione per la fattispecie disciplinare così come rubricata, accertata l'insussistenza dei fatti e della sua buona fede.

5. Nella riunione dell'11 aprile 2024, sia il rappresentante della Procura che la difesa del reclamato concludevano per l'accoglimento delle proprie



CORTE FEDERALE D'APPELLO

conclusioni; in particolare, il reclamato insisteva per l'accoglimento della richiesta di sospensiva.

La Corte federale, respinta la richiesta di sospensione del giudizio, si riservava di decidere nel merito.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del reclamo incidentale proposto dal reclamato Avv. Di Salvatore con la memoria depositata in data 6 aprile 2024.

Infatti, tale atto risulta depositato ben oltre la scadenza del termine di 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di primo grado, posto dall'art. 75 del Regolamento di Giustizia della F.I.R.

In tal senso, si richiama la giurisprudenza di questa Corte (*recentior* Decisione n. 7 S.S. 2023/2024, assunta nella camera di Consiglio del 6 febbraio 2024, depositata in data 12 febbraio 2024 e pubblicata il successivo 13 febbraio), ai sensi della quale l'impugnazione deve essere proposta non oltre la prima udienza, purché la parte non sia decaduta dal diritto per non aver rispettato il termine di cui al comma 2 del medesimo art. 75.

Conseguentemente, questa Corte non può tener conto dei motivi di appello proposti dalla parte reclamata nella citata memoria.

In particolare, non può tenersi conto della richiesta di sospensione del presente procedimento, avanzata ai sensi dell'art.76 del Regolamento di Giustizia della F.I.R., in attesa della definitiva decisione del ricorso proposto dal medesimo Avv. Di Salvatore per l'annullamento della



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Delibera n.80/2022 del Consiglio Federale F.I.R. – con la quale è stato approvato il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Rugby deliberato in data 18 giugno 2022, relativamente alla lett. d), comma 1, art. 95 - trattandosi di questione sulla quale il Tribunale federale si era espressamente pronunciato (respingendo l'istanza di sospensione) e che, dunque, doveva formare oggetto di reclamo incidentale, da proporre entro i predetti termini.

2. Parimenti da respingere sono le richieste istruttorie nonché di verifica avanzate dal medesimo Avv. Di Salvatore, oltreché per la medesima ragione, anche in quanto volte a provare la scusabilità dell'errore in cui lo stesso, secondo l'assunto della Procura federale, sarebbe incorso nell'ignorare la vigenza - al momento della sottoscrizione della dichiarazione ex art. 95 del Regolamento di Giustizia F.I.R. - della specifica previsione contenuta al comma 1 lett. d), norma che vieta la partecipazione ai collegi arbitrali dei tesserati F.I.R.

Tale istanza istruttoria deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo Regolamento di Giustizia, ai sensi del quale è vietato invocare "*a qualsiasi effetto*" l'ignoranza delle disposizioni del regolamento medesimo.

3. Venendo, infine, al reclamo proposto dalla Procura Federale, lo stesso deve essere respinto.

Per quanto attiene all'eccezione di errata mancata condanna dell'incolpato per la pretesa violazione dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia della F.I.R., si rappresenta quanto segue.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Procura federale ritiene che, posta la oggettiva erroneità della citata dichiarazione (per aver l'Avv. Di Salvatore taciuto la propria condizione di tesserato F.I.R.), il Tribunale federale abbia errato nel ritenere insussistente l'elemento psicologico atteso che la particolare competenza dell'incolpato, derivante dalla sua specifica professionalità (essendo egli un avvocato), implica un livello di attenzione tale che, laddove disatteso, faccia ritenere sussistente una condotta caratterizzata quanto meno dall'elemento della colpa grave.

Questa Corte, peraltro, ritiene che la falsificazione di un atto destinato agli Organi federali implichi la sussistenza di uno specifico elemento soggettivo, caratterizzato dalla volontà diretta in tal senso (dolo).

Conseguentemente, la fattispecie *de qua* non possa ritenersi realizzata tramite una condotta meramente colposa, anche se declinata sotto il profilo della colpa grave.

Del resto, pur consapevole della totale autonomia del processo sportivo e della estraneità delle sanzioni disciplinari rispetto a quelle penali, questa Corte non può ignorare che il reato di falso (art. 476 c.p.) impone la sussistenza del dolo generico consistente nella coscienza e volontà di formare un atto falso o alterare un atto vero, nella consapevolezza di ledere o porre in pericolo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice. Se ne deve dedurre che la creazione di un falso implica, ontologicamente, la volontà di alterazione della realtà (materiale o giuridica) e non può realizzarsi a seguito di condotte meramente colpose.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Una diversa interpretazione delle disposizioni regolamentari porterebbe alla sanzionabilità di comportamenti caratterizzati da mera distrazione se non addirittura ma anche dei semplici *lapsus calami*.

In assenza di prova della volontarietà del comportamento della parte, anche tale profilo di doglianza è respinto.

4. Parimenti da disattendere è l'ulteriore motivo di reclamo per asserita violazione del disposto dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia F.I.R., per avere l'Avv. Di Salvatore agito con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle proprie funzioni, avendo reso una dichiarazione errata pur essendo un professionista qualificato.

L'aggravante invocata implica la volontarietà dell'azione posta in essere in spregio dei propri doveri, sicché la sua applicazione richiederebbe la prova della consapevolezza dell'erroneità stessa e della precisa volontà di rendere una dichiarazione in tal senso.

Come già esposto in precedenza, tale prova non risulta acquisita.

In ogni caso, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'Avv. Di Salvatore, nella qualità di tesserato F.I.R., questa Corte ritiene di poter dedurre, ex art.11, comma 2, del Regolamento di Giustizia F.I.R. elementi tali da far ritenere sussistenti circostanze attenuanti generiche equivalenti (ai sensi del successivo art. 12, comma 3) alle contestate aggravanti.

Ne consegue il rigetto del reclamo anche *in parte qua*.

P.Q.M.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo come in atti proposto e conferma la decisione n. 10 S.S. 2023/2024 del Tribunale federale.

Così deciso in Roma l'11 aprile 2024



LUIGI CASO
CORTE DEI
CONTI
19.04.2024
09:13:25
GMT+00:00

Il Componente Estensore

Dott. Luigi Caso



Il Presidente della Corte

Avv. Andrea Caranci

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/04/2024

PUBBLICATA

IL 19/04/2024.....

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it